

DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2021
629/2021/R/EEL

AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI DISPACCIAMENTO DAL 1 GENNAIO 2022

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1187^a riunione del 28 dicembre 2021

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo 379/03);
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito anche: decreto-legge 91/14);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 febbraio 2008;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 giugno 2014 (di seguito: decreto ministeriale 30 giugno 2014);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 giugno 2019 (di seguito: decreto ministeriale 28 giugno 2019);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, 48/04, come successivamente modificato e integrato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, 351/07 (di seguito: deliberazione 351/07);
- la deliberazione 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 115/08);

- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- la deliberazione dell’Autorità 19 giugno 2014, 301/2014/R/eel, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 301/2014/R/eel);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2014, 521/2014/R/eel, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 521/2014/R/eel);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 maggio 2016, 274/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 274/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2018, 431/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2018, 658/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 658/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2019, 281/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 281/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2019, 437/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 437/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 568/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 16 dicembre 2020, 558/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 558/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 maggio 2021, 177/2021/R/com (di seguito: deliberazione 177/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2021, 541/2021/R/com (di seguito: deliberazione 541/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 601/2021/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2021, 622/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 622/2021/R/eel);
- la decisione della Commissione State Aid SA.42011 (2017/N) - Italy – *Italian Capacity Mechanism*, 7 febbraio 2018, C(2018) 617 final (di seguito: decisione C(2018) 617);
- la decisione della Commissione State Aid SA.53821 (2019/N) – Italy – *Modification of the Italian Capacity Mechanism*, 14 giugno 2019, C(2019) 4509 final (di seguito: decisione C(2019) 4509);
- gli indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico comunicati all’Autorità e alla società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) con lettera del 15 dicembre 2020, prot. Autorità 42311 di pari data;
- la lettera della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA) dell’Autorità, del 24 aprile 2020, prot. Autorità 13437, di pari data (di seguito: lettera DMEA)
- la comunicazione di Terna, del 5 novembre 2021, prot. Autorità 41520 di pari data;
- la comunicazione di Terna, del 6 dicembre 2021, prot. Autorità 45959 del 9 dicembre 2021;

- la comunicazione di Terna, del 15 dicembre 2021, prot. Autorità 46864 di pari data (di seguito: comunicazione 15 dicembre 2021);
- la comunicazione di Terna, del 16 dicembre 2021, relativa alla stima per il 2022 dell'energia elettrica complessivamente prelevata dagli utenti del dispacciamento, prot. Autorità 47164 di pari data (di seguito: comunicazione 16 dicembre 2021).

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 351/07 definisce le modalità di aggiornamento del corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna, di cui all'articolo 46, della deliberazione 111/06, per il periodo 2020 – 2023 (di seguito: corrispettivo DIS);
- la deliberazione 351/07 stabilisce, con riferimento al periodo 2020 – 2023, che:
 - il valore del corrispettivo DIS sia definito entro la fine di ciascun anno per permettere la copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna relativi all'attività di dispacciamento dell'energia elettrica nell'anno successivo;
 - il corrispettivo DIS sia aggiornato dall'Autorità, utilizzando i medesimi criteri e modalità previsti per la componente tariffaria CTR, di cui alla deliberazione 568/2019/R/eel, ad eccezione:
 - i. del tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti applicato alla quota parte del corrispettivo DIS a copertura dei costi operativi, fissato pari allo 0,4%;
 - ii. della mancata rivalutazione del capitale investito corrispondente agli oneri di acquisizione da parte di Terna del ramo d'azienda della società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A.;
 - iii. della struttura monomia del corrispettivo;
 - iv. dell'adozione di un meccanismo di garanzia sul livello dei ricavi;
- con la deliberazione 622/2021/R/eel l'Autorità ha, tra le altre cose, aggiornato i ricavi di riferimento a copertura dell'attività di dispacciamento per l'anno 2022 (di seguito: ricavi di riferimento);
- i ricavi di riferimento comprendono, tra le altre cose:
 - l'onere derivante dall'applicazione del meccanismo di garanzia sul livello dei ricavi (pari a 4.259.519 euro);
 - i costi riconosciuti al di fuori del meccanismo del *price cap*, relativi a:
 - i. il preventivo per l'anno 2022 (pari a 8.210.001 euro) e il conguaglio a consuntivo per l'anno 2020 (pari a -859.165 euro) per le attività legate a profili euro-unitari (CORESO, JAO, MRC PROJECT, SIDC PROJECT, TERRE, SEE CAO, BZRR-CE, RSC-GRIT, FEE REMIT, , ALLOCAZIONE IT-ME);
 - ii. il preventivo per l'anno 2022 (pari a 983.000 euro) e il conguaglio a consuntivo per l'anno 2020 (pari a 987.797 euro) per le attività legate alla CROWD BALANCING PLATFORM di cui alla lettera DMEA;
 - iii. il preventivo per l'anno 2022 (pari a 1.015.803 euro) e il conguaglio a consuntivo per l'anno 2020 (pari a 45.818 euro) per le attività svolte da

Terna legate al monitoraggio del mercato di cui alla deliberazione ARG/elt 115/08;

- iv. il preventivo per l'anno 2022 (pari a 1.287.000 euro) e il conguaglio a consuntivo per l'anno 2020 (pari a -41.314 euro) per le attività legate alla gestione di GAUDI;
- ai sensi della deliberazione 658/2018/R/eel, i ricavi di riferimento di cui al precedente punto includono, inoltre, il saldo tra il preventivo dei costi attesi per il 2022 dalla società Gestore dei Mercati Energetici SpA (di seguito: GME) per il *coupling* unico infragiornaliero (2.289.187 euro) di cui alla deliberazione 541/2021/R/com e il conguaglio a consuntivo dei costi sostenuti dal GME nel 2020, come riconosciuto dall'Autorità con la deliberazione 177/2021/R/com;
 - con la comunicazione 16 dicembre 2021, Terna ha trasmesso all'Autorità la stima del fabbisogno complessivo di energia elettrica nell'anno 2022, pari a 291.738 GWh, e la stima, per il medesimo anno, dei prelievi dei soggetti beneficiari dell'esenzione di cui all'articolo 30, comma 19, della legge 99/09, pari a 13.445 GWh.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 301/2014/R/eel, l'Autorità ha approvato la disciplina dei servizi di interrompibilità, con efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2015;
- con la deliberazione 558/2020/R/eel, l'Autorità ha aggiornato la predetta disciplina, ha approvato il nuovo regolamento delle procedure di approvvigionamento a termine dei servizi di interrompibilità e il contratto standard per l'erogazione dei medesimi servizi per il triennio 2021-2023;
- con la comunicazione 15 dicembre 2021, Terna ha trasmesso all'Autorità la stima della potenza assegnata nel 2022 relativa al servizio di interrompibilità.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- al fine di garantire al sistema un adeguato livello di capacità produttiva, il decreto legislativo 379/03 prevede che sia adottato un sistema di remunerazione della capacità di produzione elettrica basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori per il mercato, orientato a minimizzare gli oneri per i consumatori;
- il sistema indicato al precedente alinea ha la funzione di assicurare il raggiungimento e il mantenimento dell'adeguatezza della capacità produttiva, al fine di garantire il funzionamento in sicurezza del sistema elettrico (articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 379/03);
- l'articolo 5 del decreto legislativo 379/03 prevede che, per un periodo transitorio, a decorrere dall'1 marzo 2004 e fino alla data di entrata in funzione del sistema di remunerazione di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, l'Autorità definisca il corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva ai fini del raggiungimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale;

- l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 379/03, dispone che l'Autorità definisca i criteri e le condizioni sulla base dei quali Terna elabori una proposta per disciplinare il sistema definitivo di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica (di seguito: mercato della capacità), superando il regime transitorio; con la deliberazione ARG/elt 98/11, l'Autorità ha fissato i criteri e le condizioni per la definizione del mercato della capacità; lo schema di disciplina elaborato da Terna secondo i suddetti criteri è stato approvato con il decreto ministeriale 30 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 379/03; in seguito agli adattamenti previsti, tra l'altro, dalle linee-guida ambiente-energia, il mercato della capacità è stato valutato compatibile con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato da parte della Commissione, con le decisioni C(2018) 617 e C(2019) 4509; la proposta di disciplina, come modificata e integrata a seguito del processo di adattamento sopra descritto, è stata approvata con il decreto ministeriale 28 giugno 2019, previo parere favorevole dell'Autorità reso con la deliberazione 281/2019/R/eel;
- il mercato della capacità è entrato in funzione con le procedure concorsuali, svolte nel 2019, riferite agli anni di consegna 2022 e 2023.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- ai sensi dell'articolo 45, comma 45.2, della deliberazione 111/06, una delle componenti del corrispettivo unitario a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema è rappresentata dal corrispettivo unitario a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali ammesse al regime di reintegrazione, di cui all'articolo 65 della medesima deliberazione;
- sono pervenute all'Autorità alcune richieste di ammissione alla reintegrazione dei costi, avanzate, ai sensi dell'articolo 63 della deliberazione 111/06, da utenti del dispacciamento che dispongono di unità di produzione incluse da Terna nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico valido per l'anno 2022;
- con la deliberazione 521/2014/R/eel, ai sensi dell'articolo 23, comma 3bis, del decreto legge 91/14, l'Autorità ha disciplinato i criteri per la presentazione delle offerte e la remunerazione delle unità essenziali definite al medesimo articolo (di seguito: regime di essenzialità *ex* decreto legge 91/14), prevedendo, tra le altre cose, che, sino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV "Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il Continente, si applichi l'articolo 45 della deliberazione 111/06 ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla remunerazione di tali unità essenziali e che dette unità siano assimilate a unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico di cui all'articolo 65 della medesima deliberazione;
- a seguito dell'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV "Sorgente-Rizziconi", l'Autorità, con deliberazione 274/2016/R/eel, ha fissato il termine del regime di essenzialità *ex* decreto-legge 91/14 alle ore 00:00 del giorno 28 maggio 2016.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare il corrispettivo DIS per l'anno 2022 sulla base dei ricavi di riferimento e della stima del fabbisogno di energia elettrica previsto per il predetto anno;
- adeguare alle esigenze di gettito, previste per l'anno 2022, i corrispettivi di dispacciamento, di cui agli articoli 45 e 73 della deliberazione 111/06;
- stimare l'esigenza di gettito, prevista per l'anno 2022, relativa al servizio di interrompibilità e determinare il relativo corrispettivo unitario sulla base della stima della quantità che sarà contrattualizzata nel corso dell'anno 2022, dei relativi premi marginali e della stima delle giacenze residue alla fine dell'anno corrente;
- determinare l'importo del corrispettivo unitario, relativo all'anno 2022, per la reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali ammesse all'omonimo regime in funzione de:
 - la stima delle giacenze residue alla fine dell'anno corrente;
 - gli oneri ancora da erogare afferenti agli anni precedenti al 2022;
 - la quota degli importi relativi all'anno 2022 che si prevede di erogare nel medesimo anno;
 - una parte degli importi relativi all'anno 2022, diversi da quelli di cui al precedente alinea, che si prevede di erogare successivamente all'anno medesimo;
- prevedere la soppressione del corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della capacità produttiva di cui all'articolo 48 della deliberazione 111/06 per tenere conto dell'entrata in operatività, a partire dal 2022, del mercato della capacità;
- prevedere che eventuali proventi o oneri residui rimasti in capo a Terna per effetto di scostamenti tra il gettito maturato in esito all'applicazione del corrispettivo di cui all'articolo 48 della deliberazione 111/06 e le erogazioni già effettuate o ancora da effettuare siano azzerati mediante l'adeguamento del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento, di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06, da applicarsi nella prima determinazione utile del medesimo corrispettivo, a valle delle ultime erogazioni previste ai sensi della deliberazione 437/2019/R/eel;
- determinare i corrispettivi unitari di cui agli articoli 45 e 73 della deliberazione 111/06 sulla base della stima del fabbisogno di energia elettrica previsto per il 2022, decurtato dei prelievi stimati afferenti ai soggetti beneficiari dell'esenzione di cui all'articolo 30, comma 19, della legge 99/09.

DELIBERA

1. di determinare, per l'anno 2022, i valori dei corrispettivi di dispacciamento, di cui all'Allegato A della deliberazione 111/06, secondo quanto riportato nelle Tabelle allegate al presente provvedimento;

2. di prevedere che eventuali proventi/oneri residui rimasti in capo a Terna per effetto di scostamenti tra il gettito maturato in esito all'applicazione del corrispettivo di cui all'articolo 48 della deliberazione 111/06 e le erogazioni già effettuate o ancora da effettuare siano destinati a riduzione/incremento del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento, di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06, da applicarsi nella prima determinazione utile del medesimo corrispettivo, a valle delle ultime erogazioni previste ai sensi della deliberazione 437/2019/R/eel;
3. di modificare, a decorrere dal 1 gennaio 2022, la deliberazione 111/06, nei termini di seguito indicati:
 - a. all'articolo 48, il comma 48.2 è soppresso;
 - b. all'articolo 70, la rubrica è sostituita dalla seguente rubrica: "*Disposizioni relative al 2022*";
 - c. all'articolo 70, comma 70.1, le parole "per l'anno 2021" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2022";
4. di notificare a Terna S.p.A. il presente provvedimento per i seguiti di competenza;
5. di pubblicare la presente deliberazione, nonché la deliberazione 111/06, come risultante dalle modifiche di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini